

Giugno 2002, Anno 2, n. 2 Supplemento

Sommario **NORMATIVA**

Le novità in materie di insegne di esercizio di Aldo Coccolo

I commi 5 e 6 dell'art. 2-bis della legge n. 75 del 2002 contengono alcune disposizioni che hanno lo scopo di integrare il contenuto dell'art. 10 della legge n. 448/2001.

Il comma 5 stabilisce, infatti, che *"Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie"*.

Detta disposizione comporta pertanto che se, ad esempio, l'unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica ha una superficie di 9 metri quadrati, il titolare del mezzo pubblicitario deve pagare il tributo o il canone commisurandolo a detta superficie, e non a quella di 4 metri quadrati, vale a dire alla misura che risulta dalla differenza tra la superficie complessiva dell'insegna ed i 5 metri quadrati a cui si riferisce la norma. Quest'ultima misura, infatti, a seguito dell'intervento normativo in esame, non può più considerarsi rappresentativa di una franchigia da accordare in ogni caso, come era stato, invece, precisato nella circolare n. 1/DPF dell'8 febbraio 2002.

Il suddetto meccanismo di commisurazione della superficie assoggettabile a tributo o a canone trova applicazione anche nel caso in cui siano esposte una pluralità di insegne di esercizio. Ciò si desume dal successivo comma 6 che stabilisce espressamente che *"In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1"* e cioè per la superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati, come meglio precisato dal successivo comma 5. Da ciò consegue che se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l'altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari a 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti né l'imposta sulla pubblicità, né il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati.

Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 metri quadrati, e l'altra di 4 metri quadrati; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 metri quadrati - e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione.

Il comma 6 dell'art. 2-bis in esame introduce la definizione di insegna di esercizio, allo scopo di precisare quanto espresso nell'art. 10 della legge n. 448 del 2001, il cui contenuto è stato riportato, in maniera pressoché identica, nel comma 1 dell'art. 2-bis.

Riportiamo a seguire i **commi 1-5-6 dell'art. 2-bis della legge 75/2002:**

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

.....omissis.....

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.